

Allegato 1

AVVISO PUBBLICO per l’iscrizione all’Elenco aperto di soggetti prestatori con i quali stipulare convenzioni per la realizzazione di servizi residenziali per minori, giovani adulti e nuclei familiari nella provincia di Trento.

Art. 1 Premessa

1. L’art. 20, comma 1 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento), prevede che l’accreditamento in ambito socio-assistenziale costituisca titolo necessario per ottenere l’affidamento dei servizi concernenti interventi socio-assistenziali ai sensi del successivo art. 22.
2. Con d.p.p. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg (Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio assistenziale), di seguito Regolamento, sono state disciplinate le modalità e i requisiti (Allegati 1 e 2) per ottenere l’accreditamento e per poter svolgere, tra il resto, servizi riferiti all’aggregazione funzionale età evolutiva e genitorialità/ambito residenziale.
3. Con deliberazione della Giunta provinciale n. 2187 del 23 dicembre 2024 è stato approvato il nuovo Catalogo dei servizi socio-assistenziali, di seguito Catalogo, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento, contenente, tra il resto, gli standard minimi per ciascun servizio ivi descritto, in attuazione dell’art. 9, comma 1, lett. b) del Regolamento.
4. Per l’aggregazione funzionale “area età evolutiva e genitorialità/ambito residenziale”, il Catalogo, disciplina, tra le altre, le seguenti tipologie di servizio:
 - a) scheda 1.1 Abitare accompagnato per minori;
 - b) scheda 1.2 Comunità familiare per minori;
 - c) scheda 1.3 Comunità socio-educativa;
 - d) scheda 1.5 Accoglienza nuclei familiari.
5. Con deliberazione della Giunta provinciale n. 359 del 5 marzo 2021, avente ad oggetto “Legge provinciale n. 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali in provincia di Trento). Affidamenti e finanziamenti dei servizi socio-assistenziali di livello provinciale da avviare nell’anno 2021”, sono stati individuati, in riferimento a tipologie omogenee di servizi di competenza provinciale, i relativi specifici strumenti di affidamento/finanziamento, scelti tra quelli previsti dalla l.p. 13/2007 e disciplinati in

dettaglio dalle Linee Guida sulle modalità di affidamento e finanziamento di servizi e interventi socio-assistenziali nella provincia di Trento (approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 174 del 7 febbraio 2020).

6. In riferimento ai servizi sopra elencati, è stato indicato, nella citata deliberazione n. 359/2021 (per le tipologie di servizio di cui alle lettere a), b) e c)) e nella deliberazione n. 1530/2022 per la tipologia di servizio di cui alla lettera d), lo strumento dell’“Accreditamento aperto” (Allegato D alla citata deliberazione 174/2020: “Linee Guida in materia di gestione degli interventi socio-assistenziali tramite corresponsione di rette, tariffe o voucher ai soggetti accreditati”). A tale conclusione si è giunti sulla base di quanto previsto dall’Allegato A delle citate Linee Guida, inteso quale supporto per orientare e facilitare l’individuazione dello strumento più appropriato per l’organizzazione del servizio.
7. Lo strumento dell’Accreditamento aperto trova la sua base normativa nell’art. 22, comma 3, lett. b) della l.p. 13/2007 che prevede la possibilità di realizzare interventi socio-assistenziali attraverso la corresponsione di tariffe, anche mediante buoni di servizio, ai soggetti accreditati, secondo modalità non discriminatorie.
8. Con deliberazione della Giunta provinciale n. 457 del 25 marzo 2022 sono stati approvati, agli Allegati 1 e 2, due documenti prodromici alla presente procedura:
 - a) nell’Allegato 1: il documento di applicazione all’aggregazione funzionale “età evolutiva e genitorialità/ambito residenziale” dei criteri per la determinazione dei costi individuati nella deliberazione della Giunta provinciale n. 347 dell’11 marzo 2022 concernente l’approvazione del quarto stralcio del programma sociale provinciale per la XVI legislatura: “Criteri per la determinazione del costo dei servizi socio-assistenziali”;
 - b) nell’Allegato 2: le “Linee di intervento per i servizi socioassistenziali rientranti nell’aggregazione funzionale: “area età evolutiva e genitorialità/ambito residenziale”” (di seguito Linee di intervento) che individua alcune linee di indirizzo trasversali e specifiche per la gestione degli interventi residenziali rivolti ai minori, ai giovani adulti e ai nuclei familiari fragili, fornendo agli operatori una guida metodologica per orientare l’accoglienza nella direzione della qualità e dell’efficacia dei percorsi finalizzati al perseguitamento dell’autonomia personale e della capacità genitoriale. Il documento costituisce quindi un riferimento nell’ambito delle singole procedure di affidamento/finanziamento di tali servizi, ivi compresa quella oggetto del presente Avviso.

Art. 2 Oggetto, descrizione e destinatari del servizio

1. Rientrano nel presente Avviso alcuni dei servizi, da realizzarsi sul territorio provinciale, rientranti nell’aggregazione funzionale “età evolutiva e genitorialità/ambito residenziale”,

in particolare: “Abitare accompagnato per minori”, “Comunità familiare per minori”, “Comunità socio-educativa” e “Accoglienza nuclei familiari”. Tali tipologie costituiscono servizi residenziali destinati a minori di età, ivi compresi giovani maggiorenni in situazioni di fragilità e a nuclei monogenitoriali, in carico ai servizi sociali territoriali o alla Provincia per gli ambiti di competenza in materia di minori stranieri non accompagnati, che necessitano di un contesto di inserimento residenziale esterno a quello di riferimento. Oltre all’offerta residenziale tali servizi, ad esclusione dell’”Accoglienza nuclei familiari” possono prevedere l’opzione residuale, in presenza di determinate condizioni, dell’”accoglienza semiresidenziale”.

2. Tali servizi sono disciplinati nel dettaglio dal Catalogo (schede 1.1, 1.2, 1.3 e 1.5), dallo schema di convenzione allegato al presente avviso e dalle Linee di intervento.
3. Per ciascuna tipologia di servizio offerto dovranno infatti essere garantite all’utente le prestazioni di base e le funzioni indicate nel Catalogo, secondo le modalità previste dalle Linee di intervento.

Art. 3 Modalità di partecipazione e documentazione

1. I soggetti interessati dovranno presentare domanda di inserimento nell’Elenco dei prestatori accreditati utilizzando sia per la domanda che per l’ulteriore documentazione da presentare la modulistica allegata al presente Avviso, approvato dalla struttura competente e pubblicato sul sito della Provincia.

La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà concernente i requisiti generali dell’organizzazione (D.Lgs. 36/2023);
 - informativa ai sensi ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679 del 2016 sottoscritta per presa visione del legale rappresentante, che dovrà altresì curare la trasmissione della stessa alle altre persone fisiche coinvolte nelle verifiche dei requisiti di capacità e correttezza professionale previsti dall’Avviso;
 - accordo di contitolarità nel trattamento dei dati personali;
 - strutture in disponibilità sul territorio provinciale;
 - dichiarazione sostitutiva di atto notorio dei soggetti da sottoporre a verifiche.
2. La domanda, è sottoscritta e presentata dal legale rappresentante del soggetto prestatore alla struttura provinciale competente in materia di politiche sociali, a pena irricevibilità, per posta elettronica (certificata o semplice) alla casella di posta elettronica certificata della struttura competente all’indirizzo serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it, nel rispetto delle regole tecniche contenute nel Codice dell’Amministrazione digitale e negli atti attuativi del medesimo. L’invio è valido se il documento è sottoscritto mediante firma digitale o firma elettronica qualificata oppure, anche se sottoscritto con firma autografa, è scansionato e presentato unitamente alla copia del documento di identità. L’utilizzo della

PEC equivale ad elezione di domicilio digitale speciale ai sensi dell'art. 47 del Codice Civile e la stessa diventa esclusivo recapito digitale in relazione a questo procedimento; nell'oggetto dovrà essere riportata la dicitura "Avviso pubblico per l'iscrizione all'Elenco aperto di soggetti prestatori, con i quali stipulare convenzioni per la realizzazione di servizi residenziali per minori, giovani adulti e nuclei familiari nella provincia di Trento".

Art. 4 Requisiti generali

1. Possono presentare domanda di iscrizione all'Elenco aperto di soggetti prestatori, con i quali stipulare convenzioni per la realizzazione di servizi residenziali per minori, giovani adulti e nuclei familiari nella provincia di Trento i soggetti che, alla data di presentazione della domanda:
 - a) sono in possesso dei requisiti di cui agli artt. 94, 95, 97 e 98 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 in quanto pertinenti, proporzionati e ragionevoli in relazione al presente Avviso, come indicati nell'allegato 1.2 (Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà concernente i requisiti generali dell'organizzazione);
 - b) sono in possesso dell'autorizzazione e dell'accreditamento definitivi ad operare in ambito socio-assistenziale ai sensi degli artt. 4 e 6 del Regolamento approvato con D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3- 78/Leg, di seguito Regolamento, per l'aggregazione funzionale età evolutiva e genitorialità/ambito residenziale.

Art. 5 Requisiti specifici

1. I soggetti interessati dovranno inoltre:
 - a) possedere l'esperienza di almeno 3 anni, anche non continuativi, maturata nell'ambito della gestione di servizi socio-assistenziali nell'Area "Età evolutiva e genitorialità" del Catalogo o analoghi agli stessi, per conto di un ente pubblico;
 - b) non aver avuto interruzioni di servizi socio-assistenziali, svolti in convenzione con enti pubblici, causate da inadempimenti contrattuali del soggetto prestatore e ad esso imputabili, nei 10 anni precedenti alla richiesta di iscrizione all'Elenco;
 - c) avere la disponibilità di una o più strutture sul territorio provinciale, in quanto proprietari, usufruitori, locatari, o in virtù di altro valido titolo giuridico, idonee allo svolgimento di uno o più dei servizi indicati all'art. 1, con i requisiti indicati all'art. 6 dello schema di convenzione di cui all'Allegato 1.1.

Art. 6 Istruttoria delle domande e pubblicazione dell'Elenco

1. Le istanze e la sussistenza dei requisiti generali di cui alla lettera a) dell'art. 4 del presente Avviso saranno verificate dalla struttura provinciale competente in materia di politiche sociali entro il termine massimo di 60 giorni dalla loro presentazione.
2. Trattandosi di un avviso pubblico non competitivo, tutti i soggetti che soddisfano i requisiti stabiliti nel presente Avviso saranno iscritti nell'Elenco e potranno sottoscrivere con la Provincia autonoma di Trento la convenzione per la gestione dei servizi di cui all'art. 1, come previsto all'art. 8.
3. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo e dal presente articolo, sono irricevibili le domande che:
 - a) sono presentate secondo modalità diverse da quelle previste dall'art. 3;
 - b) sono prive di sottoscrizione.
4. Sono inammissibili le domande per le quali non risulta dimostrato il possesso dei requisiti di cui agli artt. 4 e 5. Le eventuali integrazioni dovranno pervenire entro il termine indicato nella relativa nota inviata dalla struttura provinciale competente in materia di politiche sociali.
5. I soggetti iscritti saranno invitati, ai sensi dell'art. 8, a sottoscrivere con la Provincia apposita convenzione come da schema (Allegato 1.1).
6. L'Elenco sarà pubblicato sul sito della Provincia.

Art. 7 Durata e funzionamento dell'Elenco

1. L'Elenco ha validità fino al 31 dicembre 2027. L'iscrizione del singolo soggetto prestatore avrà efficacia fino a tale termine.
2. L'Elenco è suddiviso in sezioni, una per ciascuna tipologia di intervento residenziale indicata agli artt. 1 e 2. I soggetti che offrono più tipologie di intervento potranno presentare un'unica domanda di adesione all'Elenco, specificando le tipologie di intervento (Abitare accompagnato per minori, Comunità familiare per minori, Comunità socio-educativa e Accoglienza nuclei familiari) che intendono svolgere, secondo le modalità previste all'art. 3.

3. Nei casi di particolare necessità e urgenza, nell'esclusivo interesse degli utenti, la Provincia potrà autorizzare l'inserimento degli stessi e il pagamento della relativa tariffa, presso soggetti non iscritti all'Elenco, subordinando la prosecuzione dell'intervento alla presentazione della domanda entro il termine di 30 giorni dall'avvenuto inserimento e al suo accoglimento entro i termini sopra previsti.
- 3 bis. In caso di mancata richiesta di iscrizione entro i termini previsti ovvero nel caso in cui si verificasse l'insussistenza dei requisiti richiesti, il limite massimo di durata dell'intervento è pari a 120 giorni dalla data dell'inserimento dell'utente (oppure il provvedimento che approva l'avvio della procedura di iscrizione definirà il limite massimo di durata dell'intervento comunque non superiore a 120 giorni dalla data dell'inserimento dell'utente).
4. L'Elenco è soggetto ad aggiornamento su iniziativa della Provincia o su istanza dei soggetti iscritti nei casi di eventuali variazioni.
5. Al fine della verifica del mantenimento dei requisiti prescritti, nonché per la valutazione qualitativa delle prestazioni erogate dai soggetti accreditati, la Provincia si riserva in ogni momento di procedere, anche avvalendosi di supporti esterni, alle opportune rilevazioni e valutazioni anche in loco, conformemente alla normativa provinciale.
6. Fino alla data prevista al comma 1, l'Elenco può essere revocato su iniziativa della Provincia nel caso di sopravvenuti motivi di pubblico interesse e senza che sia riconosciuto alcun indennizzo ai soggetti iscritti. In tal caso verrà disciplinata con apposita convenzione, da approvarsi con provvedimento della Dirigente della struttura provinciale competente in materia di politiche sociali, l'eventuale prosecuzione delle accoglienze di utenti in corso, al fine di salvaguardare la continuità assistenziale.

Art. 8 Sistema di convenzionamento e rapporti con l'ente pubblico.

1. La convenzione, il cui schema è contenuto nell'Allegato 1.1, disciplina le condizioni e le caratteristiche specifiche del servizio, nonché i rapporti economici e giuridici tra l'ente pubblico e ciascun soggetto prestatore, relativamente alla gestione di ciascun servizio elencato all'art. 1, tramite la corresponsione di tariffe, come specificato all'art.10.
2. La tariffa è da considerarsi quale contributo al singolo utente, per la cui corresponsione e gestione la Provincia si surroga in tutto e per tutto nei suoi confronti.
3. L'inserimento nell'Elenco e la sottoscrizione della convenzione non comportano alcun obbligo in capo alla Provincia in riferimento ad un numero minimo di presenze/utenti e/o

a forme di indennizzo o altro riconoscimento di natura economica qualora non venga richiesto il servizio offerto dal soggetto prestatore. Gli effetti della convenzione si esplicheranno solamente in caso di effettiva erogazione del servizio a favore degli utenti, e la corresponsione delle tariffe avverrà solo in seguito all'autorizzazione della relativa spesa e dell'inserimento del minore o del nucleo, come specificato all'art. 9.

4. La convenzione disciplina le ipotesi di cancellazione dall'iscrizione all'Elenco.

Art. 9 Accesso ai servizi e criteri per l'individuazione del soggetto prestatore

1. La necessità di attivare interventi di cui al presente Avviso è valutata dal Servizio sociale competente (servizio sociale territoriale nel caso di competenza socio-assistenziale di livello locale o servizio sociale provinciale nel caso di competenza in materia di minori stranieri non accompagnati) o dall'Equipe del Pronto Intervento Sociale e comunicata alla competente struttura provinciale che verifica la necessaria copertura finanziaria. Gli inserimenti presso le strutture gestite dai soggetti iscritti nell'Elenco avvengono secondo la seguente procedura:

a) Per le richieste di inserimento da parte del servizio sociale territoriale:

1) **Il Servizio sociale valuta il bisogno del minore, del giovane adulto e del nucleo familiare.** La valutazione è contenuta nel progetto di inserimento o, in caso di urgenza, in un verbale di valutazione provvisoria. Nella valutazione del caso e nella predisposizione del progetto o del verbale, il Servizio sociale o, in casi particolari, direttamente l'Unità Valutativa Multidisciplinare (UVM), dovranno verificare quale tipologia di intervento tra quelli indicati all'art. 1 (v. sezioni dell'Elenco) e quale struttura o quali strutture gestite dai soggetti iscritti nell'Elenco risultano idonee a corrispondere ai bisogni di cura educativa, tutela e assistenza dei beneficiari. L'individuazione della tipologia e struttura di servizio più idonea tiene conto del migliore interesse dei beneficiari, delle esigenze di protezione del minore o del giovane adulto e della congruenza tra qualità dell'offerta educativa e progetto quadro redatto dal Servizio sociale e dai Servizi coinvolti. Particolare attenzione nella valutazione è riservata quindi ai seguenti elementi:

- la continuità educativa del servizio;
- la presenza di un altro familiare (ad esempio: sorella/fratello) all'interno della struttura e l'opportunità di una loro compresenza;
- l'esigenza di prossimità o di lontananza, in considerazione anche delle azioni per la valorizzazione della relazione con la famiglia di origine, e con la rete sociale di riferimento;
- le peculiarità oggettive della struttura interpellata ritenute congruenti al bisogno specifico dell'utente;

- disponibilità dei posti. In tal modo il Servizio sociale andrà a definire un elenco provvisorio delle strutture che potenzialmente rispondono al bisogno del minore.
- 2) Il Servizio sociale effettua una valutazione finale sull'appropriatezza e sull'assenza di specifiche controindicazioni delle strutture risultate potenzialmente idonee e disponibili, contattando i relativi gestori per verificare che non ci siano impedimenti all'eventuale inserimento dell'utente (ad esempio: incompatibilità con altri utenti accolti). In tal modo viene formato l'elenco definitivo delle strutture idonee a fornire una risposta al bisogno del minore o del giovane adulto.
- 3) I beneficiari o i soggetti che curano gli interessi degli utenti, ricercando ove possibile, e nelle forme opportune, il loro coinvolgimento, scelgono la struttura dall'elenco di cui al punto 2) che sarà inserito in fondo al progetto individualizzato, con la possibilità di apporre un flag in corrispondenza della struttura scelta. Se, sulla base della valutazione di cui ai punti 1) e 2), risultasse una sola struttura idonea, verrà fatto presente all'utente o a chi ne cura gli interessi. L'utente o chi ne cura gli interessi sottoscrive il progetto individualizzato o il verbale di valutazione provvisoria, con l'indicazione della struttura.
- 4) Qualora non sia possibile la scelta della struttura in base al punto 3) in quanto, ad esempio, si è in presenza di un provvedimento della magistratura o di un intervento urgente ex art. 403 cc, non è stato nominato un tutore (o non ancora) e il genitore non può essere interpellato, sceglie direttamente il Servizio sociale competente o, nei casi previsti dalla citata delibera 224/2021 l'UVM, sulla base dei criteri indicati ai punti 1) e 2) che vanno specificati nel progetto o nel verbale di valutazione provvisoria. Qualora, dopo aver applicato i suddetti criteri, risultassero comunque più strutture idonee, si ricorre alla rotazione degli inserimenti in modo da evitare di favorire illegittimamente uno o più soggetti gestori.
- 5) Il Servizio sociale territoriale trasmette alla Provincia la documentazione sottoscritta dall'utente o da chi ne cura gli interessi, dalla quale è desumibile la scelta effettuata dallo stesso, oppure la scelta effettuata dal Servizio sociale ai sensi del punto 4).
- 6) La Provincia, dopo aver verificato la regolarità del percorso, il rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione nella scelta della struttura, procede ad autorizzare anche per le vie brevi l'inserimento del minore, del giovane adulto o del nucleo.

b) Per le richieste di inserimento di minori stranieri non accompagnati:

7) La struttura provinciale competente in materia di immigrazione, dispone l'inserimento presso l'ente individuato nel rispetto della Convenzione, avendo cura di verificare la necessaria copertura finanziaria, e ne dà comunicazione alla struttura provinciale competente in materia di politiche sociali.

c) Per le richieste di inserimento dell'Equipe del pronto intervento sociale:

8) L'Equipe del Pronto Intervento Sociale qualora sia stato allertato per una situazione di emergenza riguardante minorenni e valuta la necessità di fare un inserimento in struttura, si attiva per la ricerca di un posto presso il “Centro di Pronta Accoglienza” CPA o Centro per l'Infanzia (CPI), quale strutture sul territorio provinciale deputate ad offrire accoglienza immediata e temporanea. Qualora il CPA e CPI siano impossibilitati all'accoglienza, l'equipe procederà nel verificare la presenza di posti liberi nei servizi di “Comunità socio educativa” e “Comunità familiare per minori” gestiti da organizzazioni operanti sul territorio provinciale iscritte negli elenchi aperti al fine di tutelare i minorenni coinvolti.

9) L'equipe di pronto intervento sociale individua, quindi, la struttura più idonea, seguendo il principio di rotazione degli inserimenti in modo da evitare di favorire illegittimamente uno o più soggetti gestori, e procede con l'inserimento.

10) L'equipe del Pronto Intervento Sociale procederà poi con la comunicazione al Servizio Sociale competente per la presa in carico della situazione e per poter proseguire con la procedura definita alla lettera a).

11) Al fine di facilitare il collocamento in emergenza le organizzazioni che chiedono l'iscrizione all'Elenco dovranno comunicare alla struttura provinciale competente in materia di politiche sociali entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta iscrizione, alternativamente:

- un numero di telefono al quale risponda un operatore 24 ore su 24 ed un indirizzo mail
- un numero di telefono per ogni singola struttura al quale risponda un operatore 24 ore su 24 e un indirizzo mail.

2. Qualora la struttura individuata non fosse disponibile all'accoglienza in situazione di emergenza, l'organizzazione che ne cura la gestione dovrà dare un riscontro scritto e motivato sia al Soggetto che richiede l'inserimento (Servizio sociale territoriale, Servizio

sociale provinciale o Equipe del Pronto Intervento Sociale) che alla struttura provinciale competente in materia di politiche sociali.

3. Qualora non siano individuate sul territorio provinciale strutture idonee all'inserimento residenziale, il Servizio sociale in collaborazione con i servizi coinvolti, individua una struttura fuori dal territorio provinciale, secondo la modalità individuate dalla disciplina provinciale vigente.

Art. 10 Tariffe e modalità di pagamento

1. La tariffa riconosciuta al soggetto prestatore per il servizio prestato, è determinata dalla Provincia, fatto salvo quanto previsto al comma 5, mediante un importo giornaliero individuale, differenziato in base alla tipologia di intervento, a cui si aggiunge l'IVA di legge se e in quanto dovuta.
2. La tariffa è così determinata:
 - a) tariffa base giornaliera per l'erogazione delle prestazioni di base garantite all'utente (si veda il paragrafo 13 delle Linee di intervento);
 - b) eventuale maggiorazione della tariffa base, entro i parametri individuati dall'UVM per garantire un presidio educativo aggiuntivo (massimo 5 ore giornaliere), per un importo orario fissato:

in Euro 27,50 a decorrere dal 1 gennaio 2025;

in Euro 28,00 a decorrere dal 1 gennaio 2026.
3. Oltre alla tariffa base potranno inoltre essere riconosciute eventuali spese straordinarie ed onerose non rientranti tra le fattispecie riconosciute ai sensi del precedente punto 2, lettera b) necessarie a garantire un'adeguata risposta alle esigenze complessive dei beneficiari.
4. Tenuto conto dei criteri di cui all'Allegato 1 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 457 del 25 marzo 2022 (Applicazione dei criteri per la determinazione del costo dei servizi socio-assistenziali all'aggregazione funzionale: “area età evolutiva e genitorialità/ambito residenziale”), sono di seguito indicate le tariffe base per ciascuna tipologia di intervento oggetto del presente Avviso:

a decorrere dal 1 gennaio 2025:

Tipologia di intervento	Tariffa giornaliera base piena (in Euro)	Tariffa giornaliera base (in Euro) nel caso di utilizzo di struttura messa a disposizione gratuitamente dalla Provincia
Abitare Accompagnato per minori	68,00	63,00
Comunità familiare per minori	115,00	110,00
Comunità socio- educativa	158,00	153,00
Accoglienza nuclei familiari	61,00	56,00
Accoglienza nuclei familiari numerosi (4 o più componenti)	72,00	67,00

a decorrere dal 1 gennaio 2026:

Tipologia di intervento	Tariffa giornaliera base piena (in Euro)	Tariffa giornaliera base (in Euro) nel caso di utilizzo di struttura messa a disposizione gratuitamente dalla Provincia
Abitare Accompagnato per minori	68,00	64,00
Comunità familiare per minori	116,00	111,00
Comunità socio- educativa	160,00	154,00
Accoglienza nuclei familiari	61,00	57,00
Accoglienza nuclei familiari numerosi (4 o più componenti)	72,00	68,00

5. I Soggetti prestatori con natura giuridica pubblica determinano le proprie tariffe base secondo il proprio ordinamento.
6. Presso i servizi residenziali di cui al presente Avviso, ad esclusione dell’”accoglienza nuclei familiari”, è prevista l’opzione residuale di “Accoglienza semiresidenziale”, limitatamente ad alcune condizioni indicate nelle relative schede del Catalogo. In tali casi è riconosciuta dall’ente locale territorialmente competente, ai sensi dell’Allegato 1 alla deliberazione n. 457/2022, una tariffa giornaliera specifica.
7. Per i periodi di assenza è corrisposta alla struttura una tariffa pari:
 - a) all’80% della tariffa base per le prime quattro settimane;
 - b) al 65% della tariffa base per le eventuali ulteriori settimane di assenza.
8. Per periodi di assenza programmati e pre-definiti (es. rientro in famiglia per tutti i fine settimana, soggiorni programmati, ecc.) previo accordo tra la struttura e il Servizio sociale, può essere mantenuto il posto a favore dell’utente senza la corresponsione di alcuna tariffa per l’intero periodo, fatta salva la possibilità per la struttura di occupare il posto con altro utente nel medesimo periodo di assenza.
9. Non è considerata assenza ai sensi di questo articolo se la stessa inizia e termina nell’arco della medesima giornata. In caso di assenze superiori alla giornata, la tariffa del giorno in cui decorre l’assenza e quella relativa al giorno di rientro è determinata secondo quanto segue:
 - a) nel caso in cui l’utente si assenti prima di mezzogiorno o rientri nel corso del pomeriggio, è corrisposta la tariffa calcolata ai sensi del comma 7, lett. a);
 - b) nel caso in cui l’utente, si assenti dopo mezzogiorno o rientri nel corso della mattinata, è corrisposta la tariffa base con le eventuali maggiorazioni.
10. La Provincia, di norma entro 30 giorni dal ricevimento di idoneo documento di spesa da parte dell’organizzazione che gestisce la struttura nella quale è stato inserito l’utente, dopo aver svolto le necessarie verifiche contabili e aver avuto conferma in merito alle presenze/assenze dell’utente nel periodo di riferimento da parte del Servizio sociale inviante, procede al relativo pagamento.
11. A seguito della pubblicazione dell’elenco prevista all’art. 6, le tariffe, come sopra quantificate, potranno subire variazioni, secondo le seguenti modalità:
 - a) in aumento, a seguito di:
 1. nuova approvazione o aggiornamento dell’atto programmatico denominato “Quarto stralcio del programma sociale provinciale” e/o del relativo provvedimento applicativo e

le Linee di intervento con riferimento all'aggregazione funzionale “area età evolutiva e genitorialità/ambito residenziale”;

2. aumento del costo del lavoro per adeguamento contrattuale; in questi casi il nuovo importo verrà individuato unilateralemente con provvedimento della dirigente della struttura provinciale competente in materia di politiche sociali e verrà comunicato ai soggetti gestori iscritti nell'elenco, nonché pubblicato sul sito della Provincia; la convenzione è da ritenersi automaticamente aggiornata;

b) tramite il procedimento di revisione previsto all'art. 14 dello schema di convenzione.

Art. 11 Trattamento dei dati

I dati personali di cui la Provincia verrà in possesso, a seguito dell'emanazione del presente Avviso, saranno trattati nel rispetto del gdpr privacy, Codice in materia di protezione dei dati personali, come da scheda informativa allegata alla modulistica.